



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Axitea S.p.A. e Giuseppe Savio, personalmente, nella propria qualità di titolare pro tempore della licenza ex artt. 8 e 134 e ss. del r.d. n. 773/1931, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Invernizzi ed Emanuela Ghisi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Monti, 41

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento

dell'atto del 21.3.2014, privo di protocollo, con il quale la Questura di Milano ha approvato il regolamento di servizio unificato di Axitea, nelle parti in cui esso impone che: a) "presso Bologna e provincia, rilevato che, negli ultimi anni, vi è

stata una recrudescenza di reati contro il patrimonio e considerata la particolare configurazione orografica di una parte del territorio della provincia, ove sono insediate residenze di pregio e importanti insediamenti industriali, al fine di garantire la tutela preventiva delle guardie giurate durante il servizio, l'intervento su allarme, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 debba essere effettuato da 2 (due) guardie particolari giurate"; b) "presso Treviso e provincia, in ragione della peculiarità socio – economico - territoriali e dei riflessi in tema di sicurezza e di ordine pubblico, le ispezioni interne, a seguito di intervento su allarme, nel quadrante orario notturno 22.00/6.00, debbano essere eseguite da 2 (due) guardie particolari giurate"; oltre agli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, comprese le note della Questura di Milano 24.1.2014, prot. Cat. 16 A Div. P.A.S., anche in quanto preavviso di diniego dell'approvazione del Regolamento di servizio e avviso di avvio del procedimento amministrativo per l'inserimento di misure prescrittive nel regolamento di servizio proposto da Axitea delle note delle Questure di Bologna 17.6.2013 e Treviso 30.1.2013 prot. Cat. 23^/2013, all'origine dei contenuti dell'approvazione del Regolamento di servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11 giugno 2014, e successivi motivi aggiunti, Axitea S.p.A., società autorizzata all'attività di vigilanza privata, e Giuseppe Savio (quest'ultimo nella qualità meglio descritta in epigrafe) chiedevano l'annullamento delle specifiche prescrizioni imposte dalla Questura di Milano nell'atto di approvazione del regolamento di servizio unificato adottato dall'interessata per lo svolgimento del servizio di vigilanza privata nelle province di Bologna e Treviso.

Nello specifico, i ricorrenti deducevano l'illegittimità delle predette prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato per violazione dei principi dei trattati europei in materia di libera attività di impresa e del d.m. n. 269/2010 in tema di numero di guardie particolari giurate da impiegare durante l'ispezione interna ed esterna del servizio di vigilanza, evidenziando altresì una carenza di motivazione e un difetto assoluto di potere dell'amministrazione che aveva emesso l'atto, con conseguente nullità dello stesso.

Si costituiva l'amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la Sezione concedeva la cautela richiesta; la causa veniva, infine, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 gennaio 2015.

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto già argomentato in sede cautelare.

Sussiste, infatti, il rilevato difetto di motivazione, risultando necessaria una giustificazione rinforzata per l'imposizione di ulteriori limiti, oltre a quelli previsti dalla normativa di settore, nell'espletamento del servizio di vigilanza privata.

Tale motivazione rinforzata non è ravvisabile nel generico riferimento a situazioni di recrudescenza della criminalità e di particolare configurazione orografica del territorio, da ritenersi generiche e di conseguenza non rispettose del principio di buon andamento e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Il Collegio condivide al riguardo quanto argomentato in precedente analogo dal Tar Toscana, secondo cui "emerge chiaramente che lo svolgimento del servizio di

intervento su allarme attraverso l'impiego di una sola guardia giurata costituisce la regola e che l'impiego di due guardie giurate rappresenta l'eccezione. La scelta operata dal Ministero è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di favorire la diffusione sul territorio dei servizi offerti dagli istituti di vigilanza privati, garantendo un adeguato contemperamento ed equilibrio tra le esigenze di efficienza dei servizi stessi, di sicurezza degli operatori e di contenimento dei costi. Perciò, da un lato è pacifico che la concreta applicazione delle disposizioni ministeriali deve necessariamente passare attraverso il vaglio dei Questori delle province interessate, organi tecnici competenti a valutare l'adeguatezza delle modalità previste per lo svolgimento dei servizi in questione rispetto alle specifiche caratteristiche dei singoli territori; dall'altro, però, l'eventuale scostamento dalle indicazioni ministeriali, attraverso l'imposizione di modalità di servizio più gravose (in particolare, l'impiego di due guardie giurate in luogo di una sola) deve trovare il supporto di una motivazione puntuale, dettagliata e completa, idonea a giustificare l'eccezione alla regola” (Tar Toscana, sent. n. 1811/2014).

Il ricorso va dunque accolto, con spese del giudizio che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)